



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Rip III Sett. IV – Prot. N°29568 del 25/05/2009 – D.R. n°274/2009

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", emanato con D.R. 16.11.1999 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 23.07.2002 ed in particolare l'art. 45 co. 3 che, stabiliti i principi generali, demanda la disciplina di dettaglio dell'attività negoziale ad apposito "Regolamento interno";
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 163/02 e ss.mm. e ii. (Codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18CE);
- VISTO** il parere reso dal Collegio dei Sindaci con verbale n. 525 del 18/2/2009, sullo schema di Regolamento dell'attività contrattuale;
- VISTO** il parere favorevole espresso dalla Commissione per il Regolamento di Contabilità e i Regolamenti interni con verbale del 4/3/2009;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45/09 del 31/3/2009, con la quale è stato approvato il Regolamento di cui sopra, dando mandato al Rettore di apportare al testo eventuali modifiche migliorative che non alterino la sostanza del Regolamento stesso;
- VISTE** le modifiche migliorative apportate in alcuni articoli;
- CONSIDERATO** che le stesse modifiche non alterano la sostanza del Regolamento già approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- VISTO** il parere favorevole reso dal Collegio dei Sindaci, con verbale n. 532 del 19/5/2009, sul Regolamento rielaborato a seguito delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

L'emanazione del **REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "LA SAPIENZA"**, ai sensi dell'art. 45, comma 3 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità riportato di seguito:

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività negoziale dei Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA) dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" di cui all'art. 2, comma 6 del Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità.

ARTICOLO 2 - PROGRAMMAZIONE

1. Ai fini della razionalizzazione della spesa, l'attività di approvvigionamento si ispira al principio della programmazione. I Direttori degli Atenei Federati ed i Responsabili amministrativi dei Centri di Spesa definiscono il programma delle acquisizioni di beni e servizi e dei lavori da realizzare in coerenza con le attività istituzionali dei Centri di Spesa medesimi, in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

ARTICOLO 3 - COMPETENZA ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Tutti i Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA), di cui all'art. 2, comma 7 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, svolgono le attività contrattuali connesse al funzionamento dei Centri medesimi ed alla realizzazione delle proprie iniziative, con l'eccezione di quelle riservate al Centro di Spesa "La Sapienza". Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità è riservata al Centro di Spesa "La Sapienza" la competenza relativa agli atti negoziali in materia di programmi edilizi e dei relativi interventi attuativi, di grandi progetti scientifici di Università, di rapporti internazionali, di iniziative degli studenti nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero.
2. I Centri di Responsabilità Amministrativa possono avvalersi, per gli adempimenti connessi all'attività negoziale, del supporto tecnico ed amministrativo degli uffici del Centro di Spesa "La Sapienza", in particolare per ciò che concerne l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica.
3. Restano ferme le norme di divieto di frazionamento degli appalti da parte dei Centri di Spesa.

CAPO II - SERVIZI E FORNITURE

ARTICOLO 4 - RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI

1. Per l'approvvigionamento di beni e servizi, preliminarmente, occorre valutare l'opportunità di ricorrere alle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A., ovvero, se ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per quei beni e servizi che siano comparabili, salvo diverse condizioni previste dalla normativa vigente.
2. Il Centro di Spesa "La Sapienza", per l'approvvigionamento di beni e servizi di generale utilità, può stipulare "contratti quadro" utilizzabili da parte di tutti i Centri di Responsabilità Amministrativa ai fini dell'aggregazione della domanda e della conseguente razionalizzazione della spesa. Pertanto, i Centri di Responsabilità Amministrativa, qualora non ricorra l'ipotesi di cui al comma precedente, utilizzano i suddetti "contratti quadro", salvo specifica e motivata deroga.

ARTICOLO 5 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO E SOGLIE COMUNITARIE

1. Le procedure di acquisizione di beni e servizi sono disciplinate dal D.Lgs. 163/06 e ss.mm. e ii. "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", nonché dal DPCM 117/99, recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli edifici, dal DPR 384/01 sui procedimenti di spese in economia, e dal DPCM 18 novembre 2005, sull'affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa, tutti, in quanto compatibili con le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e dal presente Regolamento.

2. Le soglie comunitarie indicate nel presente Regolamento sono quelle fissate dal Regolamento CE n. 1422/2007 e successive modifiche.

ARTICOLO 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. I titolari dei CRA, ovvero loro delegati, provvedono, preliminarmente, per ogni servizio o fornitura da acquisire, anche in economia, alla nomina, ai sensi della l. 241/90 e ss.mm. e ii., di un Responsabile del Procedimento (R.P.), unico, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Il Responsabile del Procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Deve essere un dipendente di ruolo, in possesso almeno della categoria D; in caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguata, i titolari dei CRA nominano il Responsabile del Procedimento tra i dipendenti in servizio.
3. I titolari dei CRA, ovvero loro delegati, nominano, anche successivamente all'espletamento delle procedure di scelta del contraente, il Direttore (Responsabile) dell'esecuzione del contratto, che può coincidere con il Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 7 - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. I titolari dei CRA provvedono alla scelta del contraente mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con o senza pubblicazione del bando di gara. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate previo bando è possibile il ricorso all'asta elettronica, quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e quando la valutazione delle offerte, rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara, sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili esprimibili in cifre o percentuali. Le modalità sono quelle previste dal DPR 4 aprile 2002 n. 101, nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. 163/06 e ss.mm. e ii..
2. E' possibile ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione per forniture e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche, che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico. Per l'istituzione di un sistema si applicano le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi.
3. I titolari dei CRA possono concludere accordi quadro. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.

ARTICOLO 8 – CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA

1. I contratti di rilevanza comunitaria sono i contratti pubblici aventi ad oggetto le forniture, e i servizi di seguito elencati, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, è pari o superiore a € 206.000,00 (v. art. 5 co. 2).

Servizi di manutenzione e riparazione

Servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi con furgoni blindati e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta

Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

Trasporto di posta per via terrestre e aerea

Servizi di Telecomunicazione

Servizi finanziari:

a) servizi assicurativi

b) servizi bancari e finanziari

Servizi informatici ed affini

Servizi di Ricerca e Sviluppo

Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica

Servizi di consulenza gestionale e affini

Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi

Servizi pubblicitari

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi.

2. I contratti sotto soglia sono i contratti pubblici aventi ad oggetto le forniture ed i servizi suelencati, il cui valore, al netto dell'IVA, è inferiore ad € 206.000,00.

ARTICOLO 9 – CONTRATTI ESCLUSI

1. L'affidamento dei contratti, esclusi dalla disciplina del D. Lgs. 163/06 e ss.mm. e ii. (artt. 16-26 dello stesso Decreto), deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.
2. In alternativa all'invito è possibile pubblicare, almeno sul sito dell'Amministrazione, un avviso, contenente tutti gli elementi necessari per la formulazione delle offerte.

ARTICOLO 10 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. All'aggiudicazione degli appalti di servizi e forniture si perviene utilizzando, alternativamente, i seguenti criteri di aggiudicazione:
 - a) al prezzo più basso;
 - b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, quali ad esempio: il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione e manutenzione, la redditività, la qualità, il carattere estetico

e funzionale, il pregio tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica; in questo caso, i criteri ed i relativi punteggi che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato speciale d'appalto e nel bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

ARTICOLO 11 – COMMISSIONI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del maggior ribasso, si procederà alla nomina, da parte del titolare del CRA, ovvero suo delegato, di una Commissione di gara, composta da tre componenti scelti tra il personale interno dell'Amministrazione Universitaria, senza diritto ad alcun compenso.
2. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si procederà alla nomina, con provvedimento del titolare del CRA, di una Commissione giudicatrice, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, nel rispetto del criterio di rotazione e della qualificazione professionale richiesta, nonché nel rispetto di quanto disposto all'articolo 84 del D.Lgs 163/06 e ss.mm. e ii. I componenti, in numero di 3, sono scelti di norma, tra il personale interno dell'Amministrazione Universitaria. Nei casi di particolare complessità, i componenti potranno essere in numero massimo di 5.
3. La Commissione giudicatrice è presieduta da un Dirigente dell'Amministrazione Universitaria, in caso di mancanza in organico, da un funzionario incaricato di funzioni apicali.
4. I Commissari diversi dal Presidente non devono avere svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e sono scelti tra i funzionari (appartenenti almeno alla categoria D) dell'Amministrazione Universitaria, preliminarmente tra quelli inseriti in apposito elenco tenuto presso il Centro di Spesa La Sapienza nel rispetto dei criteri previsti al precedente comma 2.
5. In caso di accertata carenza in organico di adeguata professionalità, i Commissari diversi dal Presidente, sono scelti tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici ovvero, con un criterio di rotazione, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
 - b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle Facoltà di appartenenza.
6. Il provvedimento di nomina dovrà contenere il termine per l'espletamento dell'incarico, termine che può essere prorogato una sola volta, per giustificati motivi.

ARTICOLO 12 - COMPENSI ALLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

1. Ai membri esterni delle Commissioni giudicatrici è riconosciuto un compenso nella misura prevista dal successivo comma 3, nonché il rimborso delle sole spese previste dal Regolamento per le attività di lavoro espletate fuori dalla ordinaria sede di servizio e nei limiti fissati dallo stesso.

2. Nella prima seduta il Presidente, di concerto con i membri della Commissione, pianifica il numero delle sedute che si ritengono strettamente necessarie per la definizione delle operazioni di gara, nel rispetto del termine, fissato ai sensi del precedente art. 11 comma 6, e comunica il piano all'Amministrazione. Il numero delle sedute non potrà essere superiore a 10.

3. A ciascun componente è corrisposto:

- per gare d'importi posti a base d'asta fino ad euro 500.000,00, se il numero delle offerte regolarmente pervenute è pari o inferiore a 10:

euro 500,00 (importo lordo).

Qualora il numero delle offerte regolarmente pervenute sia superiore a 10, l'importo sarà maggiorato del 15%, **qualora sia superiore a 30, l'importo sarà maggiorato del 20%, qualora sia superiore a 50, l'importo sarà maggiorato del 30%.**

- per gare d'importi posti a base d'asta da euro 500.001,00 fino ad euro 1.500.000,00, se il numero delle offerte regolarmente pervenute è pari o inferiore a 10:

euro 700,00 (importo lordo).

Qualora il numero delle offerte regolarmente pervenute sia superiore a 10, l'importo sarà maggiorato del 15%, **qualora sia superiore a 30, l'importo sarà maggiorato del 20%, qualora sia superiore a 50, l'importo sarà maggiorato del 30%.**

- per gare d'importi posti a base d'asta da euro 1.500.001,00 fino ad euro 5.000.000,00, se il numero delle offerte regolarmente pervenute è pari o inferiore a 10:

euro 1.000,00 (importo lordo).

Qualora il numero delle offerte regolarmente pervenute sia superiore a 10, l'importo sarà maggiorato del 15%, **qualora sia superiore a 30, l'importo sarà maggiorato del 20%, qualora sia superiore a 50, l'importo sarà maggiorato del 30%.**

- per gare d'importi posti a base d'asta da euro 5.000.001,00 su, se il numero delle offerte regolarmente pervenute è pari o inferiore a 10:

euro 1.500,00 (importo lordo)

Qualora il numero delle offerte regolarmente pervenute sia superiore a 10, l'importo sarà maggiorato del 15%, **qualora sia superiore a 30, l'importo sarà maggiorato del 20%, qualora sia superiore a 50, l'importo sarà maggiorato del 30%.**

4. Al Presidente della Commissione spettano i compensi, di cui al precedente comma, maggiorati del 10%.

5. Ai membri delle Commissioni, scelti tra il personale interno dell'Amministrazione Universitaria in ragione delle attribuzioni degli Uffici dagli stessi ricoperti, non spetta alcun compenso.

6. Ai membri delle Commissioni, scelti tra il personale interno dell'Amministrazione Universitaria, non in ragione dell'Ufficio dagli stessi ricoperto, per cause da

esplicitare nell'atto dell'incarico, spettano i compensi, di cui al comma 3, decurtati della percentuale del 30%.

7. Le spese, derivanti dalla corresponsione dei predetti compensi e rimborsi, dovranno essere inserite nel quadro economico dell'appalto, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e graveranno sui bilanci dei singoli Centri di Spesa che hanno attivato le procedure di gara.
8. L'importo dei compensi è aggiornato ogni due anni a partire dal 1.1.2010..

ARTICOLO 13 – FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Durante la fase dell'esperimento della gara, l'Ufficio competente dovrà comunicare, agli esclusi, l'esclusione entro un termine non superiore a 5 giorni dall'esclusione stessa.
2. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta sulla base del criterio di aggiudicazione prescelto. Al termine di ciascuna procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria.
3. A seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria, si procede all'aggiudicazione definitiva con provvedimento del titolare del CRA.
4. L'Ufficio competente dovrà comunicare l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria ed a tutti gli altri partecipanti, compresi quelli esclusi, entro un termine non superiore a 5 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
5. Qualora ricorrano motivi di urgenza, è possibile effettuare la consegna del servizio o della fornitura, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto.
6. Il contratto non potrà essere stipulato oltre il termine di 60 giorni, dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo diverso termine previsto nel bando o nella lettera di invito, ovvero in caso di differimento concordato con l'aggiudicatario.
7. Il contratto, comunque, non potrà essere stipulato prima di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione ai controinteressati, salvo motivate ragioni di urgenza.

ARTICOLO 14 - SISTEMA DELLE SPESE IN ECONOMIA

1. L'acquisizione in economia di beni e servizi può essere effettuata mediante:
 - a) amministrazione diretta;
 - b) cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni di beni e servizi sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

ARTICOLO 15 - TIPOLOGIE DI PROVVISTE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA

1. L'acquisizione di beni e servizi in economia è consentita, per importi inferiori a 206.000,00 euro (o comunque inferiore alla relativa soglia comunitaria), IVA esclusa, per le seguenti tipologie di provviste:
 - acquisto generi di cancelleria, stampati e registri;
 - acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione e noleggio autoveicoli e mezzi di trasporto in genere nonché acquisto di carburante, lubrificanti e pezzi di ricambio;
 - acquisto di effetti di corredo per il personale dipendente;
 - acquisto di libri, riviste, giornali, banche dati e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a stampa periodica e ad agenzie di informazione nonché le relative spese di rilegatura;
 - spese postali;
 - acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, complementi di arredo, attrezzature e macchine d'ufficio;
 - acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature e strumenti scientifici, didattici e di sperimentazione;
 - acquisto di segnaletica;
 - acquisto di apparecchiature e di materiali per la sicurezza;
 - fornitura di gas, di energia elettrica, di acqua e di combustibile per riscaldamento;
 - locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di corsi, concorsi ed esami nonché in occasione di organizzazione di mostre, convegni, seminari e manifestazioni culturali e scientifiche in genere, ivi comprese le iniziative culturali e didattiche degli e per gli studenti;
 - partecipazione ed organizzazione di convegni, congressi e conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
 - servizi di viaggio e servizi alberghieri;
 - spese di rappresentanza del Rettore;
 - spese per divulgazione di bandi di concorso, di gara, avvisi a mezzo stampa od altri strumenti di divulgazione nonché per lavori di traduzione, stampa, postalizzazione, tipografia e litografia;
 - acquisto di prodotti di consumo per uffici, laboratori, biblioteche e musei;
 - forniture e servizi informatici e telematici;
 - polizze di assicurazione;
 - servizi di custodia e guardiania;

- servizi di pulizia, disinfestazione e derattizzazione e smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi pubblicitari;
- servizi di formazione del personale;
- servizi di trasporto, spedizione e facchinaggio;
- servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;
- servizi di analisi cliniche;
- servizi di manutenzione del verde;
- servizi di grafica e di editoria;
- servizi e fornitura di rete fonia;
- servizio di brokeraggio assicurativo;
- servizio di manutenzione degli impianti fissi e mobili antincendio;
- servizio di sorveglianza ed assistenza antincendio;
- servizio di manutenzione degli impianti termici;
- servizi finanziari e servizio di cassa;
- servizio di navette;
- servizio sostitutivo di mensa;
- servizi di resocontazione stenografica e di stenotipia;
- servizi energetici;
- servizio di supporto all'attività del Responsabile del Procedimento;
- servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione) per importi inferiori a 20.000,00 euro, oneri fiscali esclusi.

2. Nessuna acquisizione di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata.

ARTICOLO 16 - CASI PARTICOLARI

1. Il ricorso al sistema di spese in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

- b) necessità di completare le prestazioni non previste da un contratto in corso ove non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) acquisizione di beni e servizi, relativi a contratti scaduti, nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e della salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

ARTICOLO 17 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO

1. I titolari dei CRA, ovvero loro delegati, che intendono utilizzare tale procedura richiedono, a seguito della relativa indizione, per iscritto, al competente ufficio del Centro di Spesa "La Sapienza", le Imprese, iscritte nell'elenco istituito con disposizione dirigenziale n 001366 del 20/12/2006 da invitare alla singola procedura, indicando il numero delle stesse, l'importo di gara e la categoria merceologica richiesta. Successivamente all'indizione della procedura negoziata da parte dell'Organo competente, i titolari dei CRA, ovvero loro delegati, inoltrano l'invito a presentare offerte ad almeno cinque Imprese; qualora nell'elenco non risultino iscritte Imprese in possesso della categoria merceologica richiesta o non risultino iscritte Imprese nel numero richiesto si potrà procedere all'invito di altre Imprese.
2. La lettera d'invito di norma contiene: l'oggetto della prestazione, il criterio di aggiudicazione, l'importo posto a base di gara, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, la durata del servizio, i tempi di consegna, le modalità di pagamento, le penali, nonché la richiesta, in caso di invito ad operatori economici non inseriti nell'elenco di cui al precedente comma, di produrre una dichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità morale, della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria adeguata alle prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
3. La scelta del contraente avviene in base al criterio di aggiudicazione previsto nella lettera d'invito, che può essere quello del maggior ribasso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. La verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di procedura si effettua nei confronti del solo aggiudicatario.
5. L'affidamento della fornitura o del servizio può essere regolato da scrittura privata semplice oppure da apposita lettera con la quale il titolare del CRA dispone l'ordinazione delle forniture e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito, integrati dall'offerta.
6. E' possibile procedere ad affidamento diretto, da parte del titolare del CRA, su proposta del R.P., per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro, IVA esclusa.
7. I beni ed i servizi sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione, entro venti giorni dall'acquisizione, resa dal Responsabile del Procedimento ovvero dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 18 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI (PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, COLLAUDO)

1. L'affidamento a soggetti terzi delle attività di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, di collaudo di lavori, è subordinato all'accertata carenza o impossibilità del personale tecnico, in possesso di adeguata professionalità, in servizio presso la struttura tecnica dei Centri di Spesa dell'Università La "Sapienza" e, per le attività di collaudo, anche all'accertata difficoltà a ricorrere a dipendenti di altre Amministrazioni aggiudicatrici.
2. La carenza o impossibilità o difficoltà di cui al primo comma deve essere certificata dal RUP. Le relative modalità di verifica saranno fissate con apposita circolare direttoriale.
3. Per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al primo comma, di importo pari o superiore a 100.000,00 euro, oneri fiscali esclusi, i titolari dei CRA applicano le procedure ordinarie.
4. Per l'affidamento dei servizi tecnici elencati nel primo comma, di importo inferiore a 100.000,00 euro, oneri fiscali esclusi, i titolari dei CRA, ovvero loro delegati, possono procedere all'invito di almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
5. I titolari dei CRA, ovvero loro delegati, che intendono utilizzare tale procedura richiedono, a seguito della relativa indizione, per iscritto, al competente ufficio del Centro di Spesa "La Sapienza", i soggetti iscritti nell'elenco istituito con disposizione dirigenziale n. 0001049 del 6/11/2008 da invitare alla singola procedura, indicando il numero degli stessi, l'importo di gara e l'oggetto della prestazione richiesta. Successivamente all'indizione della procedura da parte dell'Organo competente, i titolari dei CRA, ovvero loro delegati, inoltrano l'invito a presentare offerte ad almeno cinque soggetti; qualora nell'elenco non risultino iscritti soggetti in possesso dei requisiti richiesti o non risultino iscritti soggetti nel numero richiesto, si potrà procedere all'invito di altri soggetti.
6. La lettera d'invito di norma contiene: l'oggetto della prestazione, il criterio di aggiudicazione, l'importo posto a base di gara, le eventuali garanzie, la qualità e le modalità di esecuzione, i tempi, le modalità di pagamento, le penali, nonché la richiesta, in caso di invito a soggetti non inseriti nell'elenco di cui al precedente comma, di produrre una dichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità morale, della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria adeguata alle prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie.
7. La verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di procedura si effettua nei confronti del solo aggiudicatario.
8. L'affidamento del servizio può essere regolato da scrittura privata semplice oppure da apposita lettera con la quale il titolare del CRA dispone l'ordinazione del servizio. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito, integrati dall'offerta.

CAPO III - LAVORI

ARTICOLO 19 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO E SOGLIA COMUNITARIA

1. Le procedure di affidamento dei lavori sono disciplinate dal D.Lgs.163/06 e ss.mm. e ii., dalla legge n. 109/94 e ss.mm. e ii. per la parte relativa all'Appalto Concorso e all'Appalto Integrato, dal D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii., per la parte non ancora abrogata, dal D.P.R. n. 34/00, nonché dal presente Regolamento.
2. I contratti di rilevanza comunitaria sono i contratti pubblici aventi ad oggetto i lavori il cui valore, stimato al netto dell'IVA, è pari a 5.150.000,00 euro (v. art. 5 co. 2).

ARTICOLO 20 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. I titolari dei CRA, ovvero loro delegati, provvedono, per ogni singolo intervento, anche in economia, alla nomina di un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prima della fase di predisposizione del progetto preliminare.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 6 co. 2, deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, deve essere un funzionario, in possesso almeno della categoria D, con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento può coincidere con il Progettista o il Direttore dei Lavori, per interventi di importo sino ad euro 500.000,00.

ARTICOLO 21 - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

1. I lavori pubblici possono essere realizzati mediante appalto, concessione ovvero attraverso il sistema in economia.
2. I contratti d'appalto di lavori sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi per oggetto:
 - a) la sola esecuzione dei lavori;
 - b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori (Appalto Integrato), nei casi previsti all'art. 19 legge 109/94 e ss.mm.
3. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta ed aventi ad oggetto l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, nonché la loro gestione funzionale ed economica.

ARTICOLO 22 - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. I titolari dei CRA provvedono alla scelta del contraente mediante procedura aperta, procedura ristretta (ex licitazione privata, appalto concorso), procedura ristretta semplificata, procedura negoziata (ex trattativa privata) e sistema in economia.
2. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi previsti agli artt. 56 e 57 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm. e ii., anche per lavori di importo complessivo non superiore a € 100.000,00, IVA esclusa.

3. I lavori di importo complessivo pari o superiore a € 100.000,00 ed inferiore a € 500.000,00, IVA esclusa, possono essere affidati, a cura del Responsabile del Procedimento, mediante procedura negoziata, invitando almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.
4. I titolari dei CRA possono concludere accordi quadro esclusivamente per i lavori di manutenzione.

ARTICOLO 23 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura ristretta semplificata e procedura negoziata, avviene mediante il criterio del prezzo più basso, o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile, quest'ultima, in base ad elementi diversi, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione e manutenzione, la redditività, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il pregio tecnico; in questo caso, i criteri ed i relativi punteggi che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato speciale d'appalto e nel bando di gara o nella lettera d'invito, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.
2. L'aggiudicazione delle concessioni di lavori pubblici avviene mediante procedura aperta o ristretta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto concorso avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ARTICOLO 24 – COMMISSIONI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE

1. Per le Commissioni per la scelta del contraente si rinvia integralmente a quanto disposto dall'art. 11 del presente Regolamento.

ARTICOLO 25 - COMPENSI ALLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

1. Per i compensi alle Commissioni giudicatrici si rinvia integralmente a quanto disposto dall'art. 12 del presente Regolamento.

ARTICOLO 26 – FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Per le fasi delle procedure di affidamento si rinvia integralmente a quanto disposto dall'art. 13 del presente Regolamento.

ARTICOLO 27 – PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA

1. Presso il Centro di Spesa "La Sapienza" è istituito, con disposizione dirigenziale n. 001055 dell'11/12/2008, l'elenco delle imprese da invitare alle procedure ristrette semplificate, che possono essere espletate per appalti avente ad oggetto la sola esecuzione di lavori, per importi inferiori a 1.000.000,00 euro, IVA esclusa e per i soli lavori pubblici concernenti i beni mobili ed immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti a tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/04, nonché l'esecuzione di scavi archeologici, per importi inferiori ad euro 1.500.000,00, IVA esclusa.
2. I titolari dei CRA, ovvero loro delegati, che intendono utilizzare tale procedura richiedono, per iscritto, al competente ufficio del Centro di Spesa "La Sapienza", le

Imprese da invitare alla singola procedura, indicando il numero delle stesse, l'importo di gara e la categoria prevalente richiesta. Successivamente all'indizione della procedura di gara da parte dell'organo competente, i titolari dei CRA, ovvero loro delegati, inoltrano l'invito a presentare offerte ad almeno 20 imprese.

3. Qualora il numero delle imprese iscritte, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, sia inferiore a 20, la procedura ristretta semplificata potrà comunque avere luogo, purché il numero delle imprese da invitare, presente in elenco, non sia inferiore a 5.
4. Successivamente all'aggiudicazione definitiva, i titolari dei CRA procedono alla stipula del contratto con l'aggiudicatario mediante scrittura privata non autenticata.
5. In presenza di insediamenti universitari fuori della Provincia di Roma, è possibile istituire, con disposizione del titolare del CRA elenchi di imprese che si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.

ARTICOLO 28 - LAVORI IN ECONOMIA

1. Sono eseguibili in economia le seguenti tipologie di interventi:
 - a) manutenzione o riparazione di tutte le opere o impianti quando l'esigenza è rapportata a eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure aperte o ristrette;
 - b) manutenzione di tutte le opere o impianti;
 - c) tutti gli interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) tutti i lavori che non possono essere differiti, a seguito dell'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) tutti i lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di tutte le opere o gli impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità e l'urgenza di completare i lavori.
2. I lavori pubblici concernenti i beni mobili ed immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti a tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/04, nonché l'esecuzione di scavi archeologici, sono eseguibili in economia nei casi previsti all'art. 204 co. 4 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.e ii., cui si fa espresso rinvio.
3. I lavori in economia si possono eseguire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario.

ARTICOLO 29 - LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. In amministrazione diretta, il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) organizza ed esegue, per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto all'uopo, i lavori eseguibili in economia, nel limite complessivo di 50.000,00 euro (IVA esclusa).

ARTICOLO 30 - COTTIMO FIDUCIARIO

1. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori eseguibili in economia, di cui al precedente art. 28, per un importo non superiore a 200.000,00 euro, IVA esclusa.
2. I titolari dei CRA, ovvero loro delegati, che intendono utilizzare tale procedura richiedono, per iscritto, al competente ufficio del Centro di Spesa "La Sapienza", le Imprese da invitare alla singola procedura, iscritte nell'elenco istituito con disposizione dirigenziale n. 001149 del 16/11/2006, indicando il numero delle stesse, l'importo di gara e la categoria prevalente richiesta. Successivamente all'indizione della procedura negoziata da parte dell'Organo competente, i titolari dei CRA, ovvero loro delegati, inoltrano l'invito a presentare offerte ad almeno cinque Imprese; qualora nell'elenco non risultino iscritte Imprese in possesso della categoria prevalente richiesta o non risultino iscritte Imprese nel numero richiesto, si potrà procedere all'invito di altre Imprese.
3. La lettera d'invito contiene gli elementi indicativi dell'appalto, come meglio specificato al precedente art. 17 co.2.
4. Successivamente all'aggiudicazione definitiva, i titolari dei CRA stipulano l'atto di cottimo, nella forma della scrittura privata o lettera d'ordine.
5. Per i lavori, di cui al precedente articolo 28, d'importo inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, è possibile procedere ad affidamento diretto, da parte del titolare del CRA, su proposta del R.U.P.

CAPO IV - STIPULA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

ARTICOLO 31 - STIPULA DEI CONTRATTI

1. I contratti, fermo restando quanto previsto al successivo art. 32, sono stipulati, presso ciascun CRA, nelle forme del diritto privato, anche mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio.
2. Ai sensi dell'art.45 n. 4 del Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità, i titolari dei CRA provvedono direttamente ovvero mediante proprio delegato, da individuarsi tra il personale con qualifica non inferiore alla categoria D, alla redazione ed alla tenuta di una raccolta dei contratti e delle convenzioni in essere presso ciascun CRA medesimo, secondo numerazione progressiva e cronologica.

ARTICOLO 32 - STIPULA DEI CONTRATTI IN FORMA PUBBLICO - AMMINISTRATIVA

1. I contratti sono stipulati in forma pubblico-amministrativa, dall'Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ove in relazione alla natura ovvero all'oggetto del contratto, tale forma sia richiesta dalla legge o ritenuta opportuna dai titolari dei CRA.
2. A tal uopo è nominato, con apposito provvedimento del Direttore Amministrativo, un Ufficiale Rogante, unico per tutte le articolazioni organizzative dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", da individuarsi tra il personale di carriera amministrativa con qualifica non inferiore alla D, dotato di specifiche competenze giuridiche, incaricato di redigere e ricevere i contratti presso tutti i Centri di Spesa.

3. L'Ufficiale Rogante, inoltre, assiste alle pubbliche gare, procedendo alla verbalizzazione degli atti ed al ricevimento delle dichiarazioni avvenute alla sua presenza, assumendo le funzioni e le responsabilità previste in tal caso dall'ordinamento ed in particolare dalle leggi notarile e tributaria nonché dalla normativa disciplinante il repertorio degli atti firmati dai pubblici ufficiali. Si può procedere alla nomina di un Ufficiale Rogante Vicario, che operi in caso di assenza ovvero di impedimento in genere dell'Ufficiale Rogante in carica.

ARTICOLO 33 - PENALI

1. A garanzia del corretto ed esatto adempimento delle prestazioni contrattuali devono essere previste, nella documentazione di gara e nei relativi contratti/lettere d'ordine, clausole penali.
2. Per i contratti di lavori la penale sarà prevista, in misura giornaliera, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo contrattuale.
3. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture l'importo delle penali sarà determinato in relazione alla rilevanza del disguido o del ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 34 - COLLAUDI

1. Per i contratti aventi ad oggetto lavori di importo pari o inferiore ad € 500.000,00, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori e confermato dal R.U.P.
2. Per i contratti aventi ad oggetto lavori di importo non superiore ad € 1.000.000,00, il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione.
3. Per i contratti aventi ad oggetto servizi, la verifica della conformità delle prestazioni eseguite, rispetto a quelle pattuite, è svolta mediante attestazione di regolare esecuzione, redatta da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e confermata dal Responsabile del Procedimento.
4. Per i contratti aventi ad oggetto servizi che comportano un risultato finale, ovvero un prodotto determinato (es.: sistema informativo), l'attestazione di regolare esecuzione può essere sostituita dal certificato di collaudo.
5. Per i contratti aventi ad oggetto l'acquisizione di beni, di importo pari o inferiore ad € 750.000,00, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto e confermato dal Responsabile del Procedimento.
6. Il certificato di regolare esecuzione non è soggetto ad approvazione.
7. Il certificato di collaudo dei servizi e delle forniture deve essere approvato dai titolari dei CRA, entro 3 mesi dalla sua redazione, decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.
8. Il certificato di collaudo dei lavori deve essere approvato secondo quanto previsto all'art. 141 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm. e ii.

9. La nomina del collaudatore è effettuata dai titolari dei CRA, con provvedimento che indichi i requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato.
10. L'affidamento dell'incarico di collaudo non può essere conferito a soggetti che abbiano preso parte anche ad una sola delle seguenti fasi: redazione degli atti di gara, affidamento e direzione dell'esecuzione del contratto, né al Responsabile del Procedimento.
11. Nell'ipotesi di contratti di notevole complessità, i titolari dei CRA hanno la facoltà di nominare una Commissione composta, di norma, da n. 3 persone.
12. L'incarico di collaudo dovrà essere disciplinato da apposito atto scritto, contenente gli elementi essenziali quali, a titolo esemplificativo: l'oggetto, la durata della prestazione, il compenso, nei limiti di quanto previsto al successivo comma 16.
13. L'affidamento a soggetti terzi dell'attività di collaudo, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, è subordinato all'accertata carenza o impossibilità del personale interno, in possesso di elevata e specifica qualificazione, in relazione all'oggetto del contratto, alla complessità ed all'importo delle prestazioni, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza.
14. L'affidamento a soggetti terzi dell'attività di collaudo è subordinato, oltre all'ipotesi prevista nel precedente comma, anche alla verifica della possibilità di affidare il collaudo a dipendenti di altre Amministrazioni aggiudicatrici, con competenze specifiche in materia.
15. La carenza o impossibilità del personale interno e la difficoltà a ricorrere a dipendenti di altre Amministrazioni aggiudicatrici deve essere certificata dal Responsabile del Procedimento. Le relative modalità di verifica saranno fissate con apposita circolare direttoriale.
16. Il compenso spettante al personale interno ed ai dipendenti di altre Amministrazioni aggiudicatrici, per il collaudo di lavori, è rappresentato dall'incentivo previsto, per tale attività, nel Regolamento recante norme per la costituzione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92 co. 5 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm. e ii.
17. Per la determinazione del corrispettivo per i soggetti terzi, si farà riferimento alle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti, in mancanza di tariffa professionale di riferimento, il corrispettivo sarà determinato sulla base di parametri e criteri fissati con apposita circolare direttoriale.
18. Per l'affidamento delle attività di collaudo a soggetti terzi, i titolari dei CRA applicano le procedure ordinarie previste per l'affidamento di servizi, salvo quanto disposto dal presente Regolamento agli artt. 15 e 18.

ARTICOLO 35 – NORME TRANSITORIE E RINVIO

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono interamente applicabili sino all'entrata in vigore del Regolamento esecutivo ed attuativo del Codice dei Contratti, o di altra normativa del settore che dovesse sopravvenire, intendendo automaticamente modificate quelle disposizioni eventualmente contrastanti.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

CAPO V - CONTRATTI DI DONAZIONE E DI COMODATO D'USO

ARTICOLO 36 – ACCETTAZIONE E FORMA DELLE DONAZIONI

1. L'accettazione delle donazioni in denaro, fino all'importo di € 1.000.000,00, è effettuata con Provvedimento del Rettore e comunicata al Consiglio di Amministrazione,
2. L'accettazione delle donazioni in denaro, per importi superiori ad € 1.000.000,00, è effettuata dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'accettazione delle donazioni, aventi ad oggetto beni patrimoniali, il cui valore sia pari o inferiore ad € 100.000,00 è effettuata con Provvedimento del Rettore e comunicata al Consiglio di Amministrazione.
4. L'accettazione delle donazioni, aventi ad oggetto beni patrimoniali, il cui valore sia superiore ad € 100.000,00, è effettuata dal Consiglio di Amministrazione.
5. Per la forma delle donazioni si rinvia alle norme del codice civile.

ARTICOLO 37 – COMODATO D'USO DI BENI IMMOBILI

1. Gli atti di comodato d'uso aventi ad oggetto beni immobili sono autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 38 – COMODATO D'USO DI BENI MOBILI

1. Le procedure per il comodato d'uso vengono espletate da ciascun Centro di Responsabilità Amministrativa.
2. Gli atti di comodato aventi ad oggetto beni mobili sono autorizzati mediante Provvedimento dei titolari dei CRA.
3. I titolari dei CRA devono trasmettere annualmente alla Ripartizione III AA.PP. copia dei contratti di comodato.

CAPO VI – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 39– CONTRATTI E ATTIVITA' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

1. L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" può svolgere attività di natura commerciale per la valorizzazione del proprio patrimonio.
2. L'Università degli Studi Roma "La Sapienza" può stipulare, con soggetti terzi, contratti che abbiano ad oggetto attività volte alla valorizzazione del proprio patrimonio.
3. La competenza, relativa all'attività di cui al comma 1. e relativa ai contratti di cui al comma 2., è in via esclusiva del Centro di Spesa "La Sapienza". Qualora la stipula di un contratto di valorizzazione preveda la messa a disposizione di risorse da parte di singoli Centri di Spesa, a questi ultimi, complessivamente, sarà riconosciuta la percentuale del 50% degli introiti, dedotte le spese.

ARTICOLO 40 – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Nella determinazione del corrispettivo da richiedere per l'esecuzione delle attività di cui al precedente articolo deve essere assicurata la copertura dei costi effettivi da sostenersi, quali quelli di seguito elencati a titolo puramente indicativo:
 - i. costi per l'acquisto di materiali di consumo;
 - ii. spese necessarie per eventuali consulenze esterne, incarichi e collaborazioni a tempo determinato;
 - iii. spese necessarie per attrezzature e/o servizi esterni;
 - iv. compensi al personale che partecipa all'attività. Tali compensi complessivamente percepiti nell'arco dell'anno dal personale impiegato per lo svolgimento delle attività di valorizzazione non possono superare l'importo della retribuzione totale del medesimo per lo stesso esercizio.

CAPO VII –EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 41– ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione con Decreto del Rettore.
2. Alla medesima data cesserà di avere effetto ogni altro atto precedente avente ad oggetto la disciplina in materia di attività contrattuale.

F.TO: IL RETTORE

Luigi Frati

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Decreto Rettorale n. 274/2009

Prot. n. 29568

del 25/05/2009